COMMISSIONE V

DIFESA

CXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 MARZO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 777

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Estensione dell'indennità mensile per la assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ai titolari di pensione o di assegno di prima categoria, fruenti di assegni di superinvalidità, di cui alla tabella *E*, lettera *G*, punti 2 e 3. (2467) 777

PRESIDENTE 777, 778, 779, 780
BOSCO LUCARELLI, *Relatore* 777, 779
GUADALUPI 778, 779, 780
CARRON 778, 779
COPPI ALESSANDRO 779, 780
CARIGNANI. 779
GUERRIERI FILIPPO 780
JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 780

La seduta comincia alle 9,30.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Greco Giovanni e Leonetti.

Discussione del disegno di legge: Estensione dell'indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ai titolari di pensione o di assegno di prima categoria, fruenti di assegno di superinvalidità, di cui alla tabella E, lettera G, punti 2 e 3. (2467).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione dell'indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ai titolari di pensione o di assegno di prima categoria, fruenti di assegno di superinvalidità, di cui alla tabella *E*, lettera *G*, punti 2 e 3.

La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole al disegno di legge

Il relatore, onorevole Bosco Lucarelli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BOSCO LUCARELLI, *Relatore*. Gli invalidi di guerra titolari della pensione di prima categoria i quali, per l'entità e la natura della loro mutilazione, non siano in grado di deambulare senza aiuto, beneficiano, oltre che dell'assegno di superinvalidità, anche di una indennità per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore. Tale indennità è corrisposta anche nel caso che il servizio di accompagnamento sia disimpegnato da un familiare del minorato.

La legge 10 agosto 1950, n. 648, che ha riordinato tutte le disposizioni riguardanti le pensioni di guerra, elenca, nell'articolo 45,

le categorie di mutilati che potevano beneficiare dell'indennità di accompagnamento. In concreto, tale indennità viene concessa a tutti i minorati elencati nella tabella *E* della legge, ai quali è concesso l'assegno di superinvalidità, con l'esclusione, però, di quelli indicati ai punti 2 e 3 della lettera *G* di detta tabella, e cioè i minorati per la perdita dei due piedi, oppure di un piede e di una mano insieme, e per la disarticolazione di un'anca.

Nella breve relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, giustamente si pone in rilievo che questi minorati, per le loro particolari condizioni, hanno bisogno di un sostegno per la deambulazione più di altri minorati a cui è stata concessa questa particolare indennità, quali, per esempio, i tubercolotici. È una lacuna, un errore in cui sono incorse le Camere nel rimaneggiamento legislativo della materia. Conveniamo, quindi, con la relazione ministeriale nel considerare una esigenza di giustizia l'approvazione di questo disegno di legge che estende l'indennità per l'accompagnatore ai gruppi di superinvalidi che ne erano rimasti esclusi, pur avendo bisogno di un sostegno per deambulare senza pericolo.

L'articolo 1 del disegno di legge estende l'indennità per un accompagnatore a tutti i superinvalidi che ne erano rimasti esclusi, stabilendone la misura in lire 12.000 mensili per i grandi invalidi residenti nei comuni con popolazione non inferiore ai 100.000 abitanti, e in lire 9.000 mensili per coloro che risiedono in comuni aventi popolazione inferiore a 100.000 abitanti. Tale indennità è stata stabilita in misura proporzionata a quella concessa per le altre categorie di superinvalidi che ne beneficiano in base alle norme in vigore.

L'articolo 2 stabilisce la decorrenza del beneficio dal 1° luglio 1951, a condizione, però, che l'interessato ne faccia domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Quest'articolo può far sorgere qualche perplessità sulla sua reale portata. Evidentemente, il Ministero ha inteso condizionare alla presentazione della domanda la concessione della retroattività del beneficio al 1° luglio 1951, ma non il diritto ad essa. Nell'intento, tuttavia, di evitare possibili dubbi, io proporrei il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo stesso: «Trascorso tale termine, l'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda».

Dei benefici di questa legge godranno 350 unità; la spesa, prevista in 45 milioni, trova copertura nei fondi iscritti al capitolo 571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario in corso.

Propongo, quindi, che, con l'aggiunta dell'emendamento da me proposto, il disegno di legge sia approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Sono d'accordo sulla opportunità di questo disegno di legge, in quanto lo stesso rispecchia una esigenza già avanzata in altra sede da nostri colleghi, e qui ripetuta con una proposta di iniziativa parlamentare del deputato Pino che, come è detto nella relazione ministeriale, rimane assorbita da questo disegno di legge.

Da un punto di vista morale, giuridico e sociale, questo provvedimento viene a sanare una lacuna che è stata opportunamente e tempestivamente denunciata dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra, sicché non vi sarebbero osservazioni di fondo da fare se non quella, fondamentale, della insufficienza, su scala generale, dei benefici accordati all'intera benemerita categoria. Perché, se è vero che per le prime 3 categorie le indennità corrisposte possono dirsi discrete, è altrettanto vero che le indennità corrisposte alle restanti categorie non sono adeguate alle esigenze di vita e, soprattutto, ai grandi sacrifici cui gli appartenenti a questa categoria sono stati sottoposti.

Mi permetto, però, di chiedere all'onorevole relatore se non sia il caso di emendare l'articolo 2 per quanto concerne il riferimento all'effetto retroattivo dal 1° luglio 1951. Se è stato constato che si tratta di colmare una lacuna, che è necessario riparare ad un errore, non vedo il motivo di fissare la data del 1° luglio 1951, invece di quella stabilita dalla legge generale del 10 agosto 1950, n. 648.

Ritengo, inoltre, che si debba adottare una formulazione meno elastica e più impegnativa per la concessione del beneficio: perché costringere questa gente – si tratta di appena 350 persone – a presentare la domanda per ottenere l'indennità, e per di più entro un termine stabilito ? La legge deve operare automaticamente senza subordinarla ad alcuna condizione per coloro che debbono trarne i benefici.

CARRON. Concordo con l'onorevole Guadalupi per quanto riguarda la proposta di rendere la legge operante automaticamente: e in favore di questa tesi sta il fatto che gli interessati sono già catalogati e quindi non vi possono essere neppure difficoltà di ricerca.

Quanto, poi, alla retroattività dal 1° luglio 1951, io mi domando se noi non commettiamo un'ingiustizia, specie se consideriamo che il provvedimento non è che la riparazione ad un errore commesso, come ha spiegato il relatore, durante la elaborazione della legge per il riordinamento delle pensioni. Mi pare, perciò, che la data di decorrenza dovrebbe essere la stessa di quella stabilita per gli altri mutilati ai quali è stata concessa in precedenza l'indennità.

COPPI ALESSANDRO. L'articolo 2 potrebbe prestarsi a qualche dubbio, come ha posto in evidenza il relatore. Io penso che esso potrebbe essere limitato alle prime due righe, e cioè fino alle parole « 1° luglio 1951 » comprese, sopprimendo il resto. In tal modo esso diventa operante, senza l'obbligo, da parte degli interessati, di osservare alcuna condizione.

La ragione, poi, per cui è stata stabilita la data del 1° luglio 1951, credo che vada ricercata nel fatto che quella data corrisponde all'inizio del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

GUADALUPI. Le ragioni addotte dall'onorevole Carron mi sembrano estremamente fondate.

COPPI ALESSANDRO. Da un punto di vista astratto, infatti, ciò che ha detto l'onorevole Carron è perfettamente giusto. Se c'è stato un errore nella formulazione della legge 10 agosto 1950, sarebbe giustissimo che noi rimediassimo nel senso dallo stesso onorevole Carron indicato. Però, devo ricordare che, in tal caso, ne deriverà un aumento dell'onere, il che implica il rinvio del provvedimento alla Commissione finanze e tesoro per il parere.

CARIGNANI. Desidero esprimere, anche a nome della categoria interessata, della quale sono in qualche modo il rappresentante, la gratitudine al Governo per aver corretto un errore, evidentemente materiale, nel quale si è incorsi nella preparazione della legge sulle pensioni. Come tutti sanno, la legge sulle pensioni è molto farraginosa e complessa: l'errore fu subito rilevato, ed ora il Governo, con molto senso di opportunità, è venuto a correggerlo.

Per quanto attiene alla formulazione degli articoli, dirò in seguito il mio parere in ordine all'articolo 2.

CARRON. Per le ragioni che ho addotte in precedenza, proporrei di rinviare; per oggi, il seguito della discussione.

CARIGNANI. Io ritengo che non dovremmo avere difficoltà per far fronte al maggior onere che comporta una diversa decorrenza dell'applicazione della legge, perché la disponibilità del fondo delle pensioni è calcolata con criteri di elasticità, essendo noto che i beneficiari delle pensioni sono continuamente in aumento. E, nel caso specifico, non trattandosi di una somma cospicua, mi pare che non debba esservi la preoccupazione dell'articolo 81 della Costituzione, dovendo essere la somma facilmente reperibile, proprio nel capitolo ove sono stanziate le somme per le pensioni.

PRESIDENTE. Poiché è stata fatta una proposta formale di rinvio della discussione, invito il relatore ad esprimere il suo parere in merito.

BOSCO LUCARELLI, *Relatore*. È evidente che la decorrenza indicata nel disegno di legge vuol essere in coincidenza con l'inizio dell'esercizio finanziario, e quindi, in relazione con l'articolo 3.

Ora, aderendo alla proposta dell'onorevole Carron, si può anche spostare la data di decorrenza; mentre, per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Coppi di sopprimere l'ultima parte dell'articolo 2, al fine di rendere automaticamente operante la legge, debbo far rilevare che anche l'indennità fissata con la legge sulle pensioni è concessa subordinatamente alla presentazione di una domanda. E, del resto, nel proporre l'emendamento all'articolo 2, io non ho fatto che copiare le norme generali di cui alla predetta legge del 1950. La Commissione può essere di contrario avviso per quanto riguarda l'automaticità della concessione, ma, in questo ultimo caso, si tratta di modificare l'articolo 45 della legge 10 agosto 1950.

GUADALUPI. Mi pare più che giusto accettare la proposta di rinvio, per queste considerazioni: una, di ordine regolamentare, perché anche la variazione di una sola lira in aumento alla spesa prevista deve avere, per lo meno, il parere formale della Commissione finanze e tesoro; un'altra, di ordine sostanziale, perchè si deve stabilire in quali termini può essere corretto un errore. Insieme all'onorevole Bottonelli, io ho preparato un emendamento del seguente tenore: «dalla data di entrata in vigore della legge sul riordinamento delle pensioni 10 agosto 1950, n. 648».

CARIGNANI. Io sono del parere degli onorevoli Carron e Guadalupi. Se ho parlato contro il rinvio, è perché non mi pareva necessario sentire il parere della Commissione finanze e tesoro.

COPPI ALESSANDRO. Desidero far osservare che stiamo esaminando un disegno di legge, presentato dal Ministro delle finanze

e *ad interim* del tesoro, che deve sostanzialmente modificare la legge sulle pensioni di guerra, legge della quale noi non ci siamo mai occupati. Ora, io ritengo che non sia di nostra competenza una decisione in una materia, che dovrebbe, invece, appartenere alla competenza della Commissione finanziaria.

GUERRIERI FILIPPO. Condivido il dubbio espresso dall'onorevole Coppi.

PRESIDENTE. Mi sembra, questo, un motivo di più per rinviare la discussione. Farò presente alla Presidenza della Camera che questo provvedimento ha lo scopo di portare una modifica ad una legge approvata da un'altra Commissione.

GUADALUPI. Non siamo così rigidi nel dichiarare la nostra incompetenza!

COPPI ALESSANDRO. Noi dobbiamo soltanto prospettare al Presidente della Camera il dubbio circa la nostra competenza in merito.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole alla proposta di rinvio, perché lo spostamento della data di decorrenza comporta, indubbiamente, uno spostamento dell'onere. Ritengo che il maggior onere non sarebbe tale da preoccupare; senonché, per ragioni di evidente delicatezza ed opportunità, debbo esaminare le disponibilità finanziarie prima di esprimere un parere. Nell'aderire, quindi, alla proposta di rinvio, ritengo di dovermi associare al dubbio espresso per quanto riguarda la competenza della Commissione da un punto di vista sostanziale. In effetti, si tratta di modificare una legge approvata dalla Commissione finanze e tesoro e, quindi, mi pare che la competenza appartenga a quest'ultima.

In ogni caso, il Governo è pienamente favorevole alla legge; si riserva, però, per quanto riguarda la retrodatazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta. Nel frattempo, sottoporrò all'onorevole Presidente della Camera la questione di competenza, chiedendo che, eventualmente, alla nostra Commissione sia riservato il parere sul disegno di legge.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 10.30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI